

RINNOVABILI/ E devono sempre essere guidati da criteri oggettivi, dice il Consiglio di stato

Strada in discesa per la Via

Giudizi del governo sindacabili dal giudice amministrativo

DI DOMENICO SEGRETI*

Valutazione di impatto ambientale (Via) per impianti da fonti rinnovabili: i giudizi del Consiglio dei ministri in materia di Via sono sindacabili dal giudice amministrativo e devono sempre essere guidati da criteri di valutazione oggettivi e finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili.

Così ha deciso il Consiglio di stato con la sentenza n. 5019/2023, pubblicata lo scorso 19 maggio, in un caso riguardante un impianto eolico da 35,4 MW da realizzare nel comune di Brindisi.

Nel caso di specie, a causa di un dissenso tra il ministero della Cultura e il ministero dell'Ambiente verificatosi nell'ambito del procedimento di Via, il giudizio sulla compatibilità ambientale dell'impianto era stato rimesso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge

400/1988, al Consiglio dei ministri che, in conclusione, aveva negato la compatibilità ambientale del progetto.

A seguito di ricorso presentato dalla società proponente, tale provvedimento negativo del Consiglio dei ministri è stato annullato dal Tar Lecce.

Tale provvedimento è stato ritenuto illegittimo e dunque meritevole di annullamento anche alla luce del parere positivo di compatibilità ambientale che era stato invece espresso dal Consiglio dei ministri in casi simili di progetti da realizzare nella regione Puglia ed anche di dimensioni ben maggiori.

La decisione del Tar Lecce è stata appellata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dal Mite e dal Mic; in sede di giudizio davanti al Consiglio di stato, l'annullamento del provvedimento negativo di Palazzo Chigi è stato confermato con la sentenza n. 5019/2023.

Il Consiglio di stato ha in primo luogo ribadito che le decisioni del Consiglio dei ministri

in materia di Via sono sindacabili dal giudice amministrativo in caso di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o insufficiente attività istruttoria, nonostante riguardino profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa che devono tuttavia essere fondati su criteri di misurazione oggettivi e su argomentazioni logiche.

Nel merito, poi, il Consiglio di stato ha affermato che, nella valutazione della compatibilità ambientale del progetto, il Consiglio dei ministri deve adottare criteri di valutazione certi ed oggettivi ed assicurare uniformità di trattamento di fronte a fattispecie simili, a differenza di quanto è avvenuto nel caso di specie, visto che l'amministrazione aveva

adottato dei provvedimenti favorevoli in casistiche simili, ma basandosi su criteri differenziati rispetto all'impianto oggetto della controversia, che aveva invece ricevuto una valutazione negativa.

In ogni caso, le decisioni del

Consiglio dei ministri devono basarsi su argomentazioni logiche, mentre nel caso di specie, come ribadito dal Consiglio di stato, nella motivazione del provvedimento non è illustrato il percorso logico-argomentativo idoneo ad evidenziare le ragioni della scelta operata dal Consiglio dei ministri, allo stato rimaste tautologiche e apodittiche.

Non a caso, come evidenziato dal Consiglio di stato, i provvedimenti delle amministrazioni in tale ambito devono essere caratterizzati da una "oggettività istruttoria e motivazionale in quanto finalizzati al perseguimento dell'unico, avvolgente interesse pubblico proiettato a favorire il rinnovo delle fonti energetiche e la produzione di energia secondo le modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo eurolunitario rappresentato dall'incremento delle fonti di energia eolica per almeno il 30% nell'anno 2030".

Ciò chiarito, a seguito dell'annullamento disposto dal Consiglio di stato, la valutazione di compatibilità ambientale dovrà dunque essere rimessa al Consiglio dei ministri, per una rivalutazione ed armonizzazione degli interessi coinvolti che tengono stavolta in considerazione i principi sopra espressi. La sentenza rappresenta un altro tassello nell'ambito del recente panorama giurisprudenziale che, sulla scorta degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili anche di matrice europea, sembra orientato a valutare con maggiore rigore tutti i provvedimenti che bloccano la realizzazione dei progetti specialmente se gli stessi appaiono arbitrari e non adeguatamente motivati.

***Studio RaffelliSegreti**

10 ONLINE
Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

